

Prot. 1624

Cagliari, 22.12.2014

PEC

Al Responsabile del Procedimento
Geom. Enrico Murru
Comune di Pula
Corso Vittorio Emanuele n. 28
09010 Pula
lavoripubblici.comune.pula@pec.it

OGGETTO: Asta pubblica mediante procedura aperta ai sensi art. 54 commi 1 e 2, del D. Lgs. N° 163 del 12.04.06 ed ai sensi dell'art. 17, comma 4 della LR. della Sardegna n° 5 del 7.08.2007, per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e dell' esecuzione lavori, per l'intervento di "Messa in sicurezza dell'area archeologica di Nora".

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con selezione pubblica, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. Al bando non risulta allegata la *"procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico"*, così come disposto anche dall'art. 11 comma 18 della L.R. 5/2007.
Non vengono infatti evidenziati i criteri per la stima del compenso ai sensi del D.M. 143/2013 (entrato in vigore il 21/12/2013) che individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV. Nel caso in specie infatti non risulta in alcun modo come si è giunti alla definizione dell'importo della prestazione dei servizi da porre a base di gara pari a € 31.000,00 per la progettazione esecutiva. In tal senso, del resto, l'art. 264, co. 1. lett. d) D.P.R. n. 207/2010 prescrive che la disciplina di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria individui, tra l'altro, *"...d) l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 262 e l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare"*.
Difatti, le stazioni appaltanti *"non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L'importo a base di gara- le cui modalità di calcolo, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi..."*

La determinazione dell'importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte, come evidenziato nel paragrafo che segue" (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013);

2. All'art. III.2a.3) del Bando, laddove vengono esplicitati i requisiti tecnico – professionali, si richiede:
- a) *indicazione, come da art. 42, c. 1, lett. A) del D. Lgs. 163/2006, di almeno due servizi di progettazione esecutiva di cui all'art. 252 del d.p.r. 207/2010, resi negli ultimi tre anni , analoghi a quello in oggetto e ciascuno con importo almeno pari all'oggetto della gara, con l'indicazione dei rispettivi importi, delle date, dei destinatari degli stessi, che siano stati svolti in maniera soddisfacente, senza l'instaurazione di alcun contenzioso, nel pieno rispetto di tutte le clausole contrattuali, se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni od enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.*
 - b) *indicazione, come da art. 263, c. 1, lett. C) del D.P.R. 207/2010, di avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, in qualità di progettista incaricato, di due servizi di progettazione esecutiva di cui all'art. 252 del d.p.r. 207/2010, relativi a lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento (n.d.r. in una nota pubblicata in data 26/11/2014 il Comune specifica gli importi e le categorie dei servizi professionali che non erano state esplicitate né nel bando né nel disciplinare).*

Trattandosi di servizi di ingegneria ed architettura Codesto Spettabile Ente doveva procedere ai sensi della parte III Titolo I e Titolo II del D.P.R. 207/2010; infatti i requisiti speciali per i servizi tecnici sono stabiliti all'articolo 263 ("**Requisiti di partecipazione**") del Regolamento attuativo del Codice di cui al d.P.R. n. 207/2010

L'art. 42 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 recita:

*"a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture **prestati negli ultimi tre anni** con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente"*

L'art. 263 comma 1 lett. b) del d.P.R. 207/2010 recita:

*“b) all'avvenuto espletamento **negli ultimi dieci anni** di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie”*

Appare subito evidente che il riferimento all'art. 42 del D.Lgs., peraltro non consono ai servizi oggetto di affidamento, ha generato una pesante limitazione che si traduce in un'indebita restrizione della libera concorrenza nonché in una violazione del principio del favor participationis. Sul punto, del resto, la giurisprudenza ha recentemente affermato che *“La libera concorrenza e la parità di trattamento nelle gare comunitarie escludono che all'amministrazione sia data la facoltà di restringere la partecipazione con criteri limitativi della capacità tecnica”*.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale anche come informativa di cui all'Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163.

Distinti saluti.

Il Presidente
Gaetano Attilio Nastasi

